

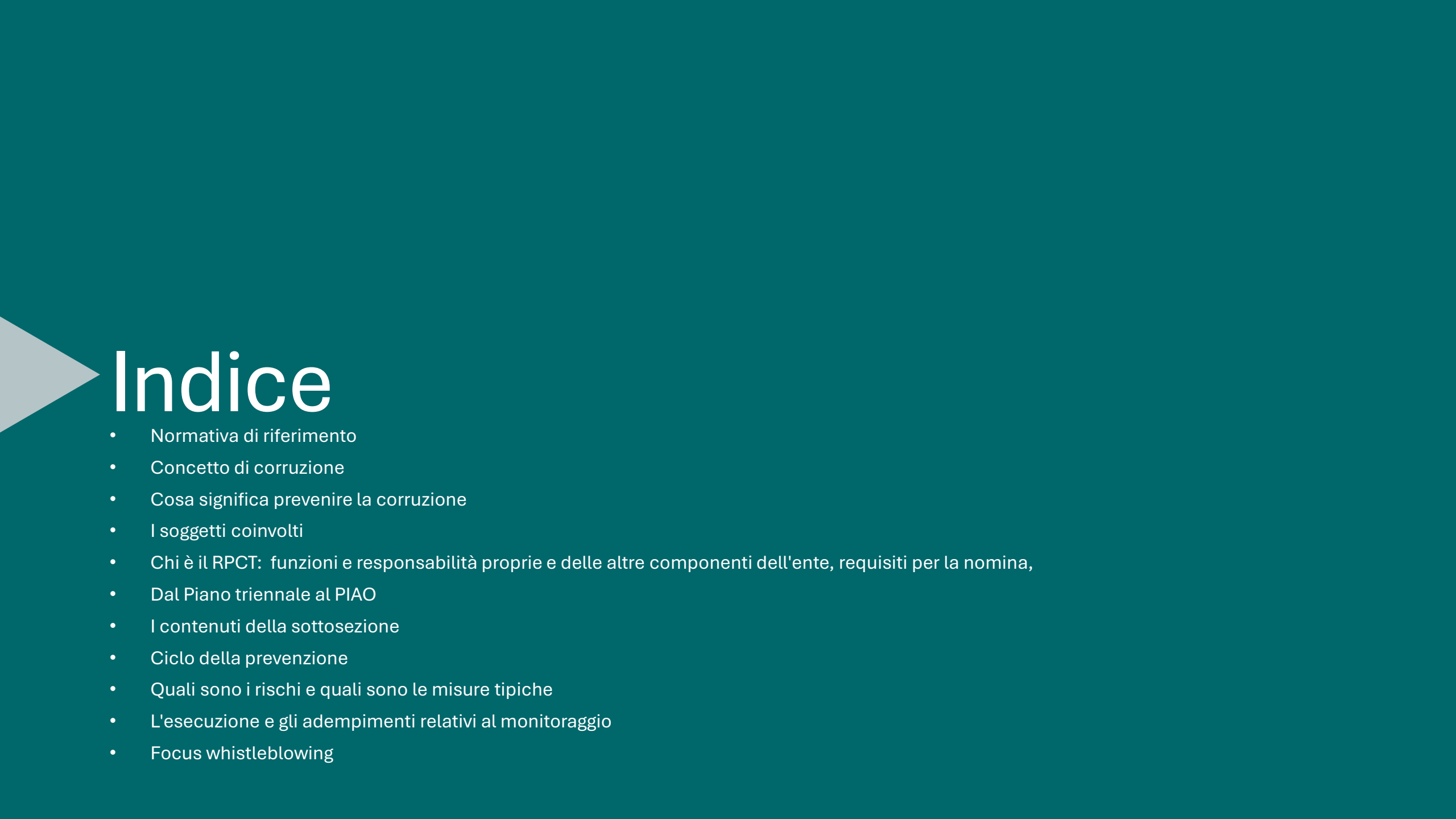


SEMINARI FORMATIVI OPI

12-13 GIUGNO 2025

COMPLIANCE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di un OPI



Indice

- Normativa di riferimento
- Concetto di corruzione
- Cosa significa prevenire la corruzione
- I soggetti coinvolti
- Chi è il RPCT: funzioni e responsabilità proprie e delle altre componenti dell'ente, requisiti per la nomina,
- Dal Piano triennale al PIAO
- I contenuti della sottosezione
- Ciclo della prevenzione
- Quali sono i rischi e quali sono le misure tipiche
- L'esecuzione e gli adempimenti relativi al monitoraggio
- Focus whistleblowing

Normativa di riferimento

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino)

Definisce il ruolo del RPCT, la creazione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e le responsabilità degli enti locali in materia di anticorruzione.

D.P.R. 62/2013:

Fornisce specifiche implementative sulla legge 190/2012, delineando i compiti del RPCT, inclusa la gestione dei codici di comportamento e il loro monitoraggio.

D. Lgs. n. 33 del 2013 (Normativa in materia di trasparenza)

Specifica i compiti ed il ruolo del Responsabile della Trasparenza all'interno delle singole amministrazioni.

Decreto Legge n. 80/2021

Introduce il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) come strumento unico di programmazione.

D.P.R. 81/2022

Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 30 giugno 2022, n. 132

Regola la definizione del contenuto del PIAO, stabilendo le modalità per la sua redazione e pubblicazione

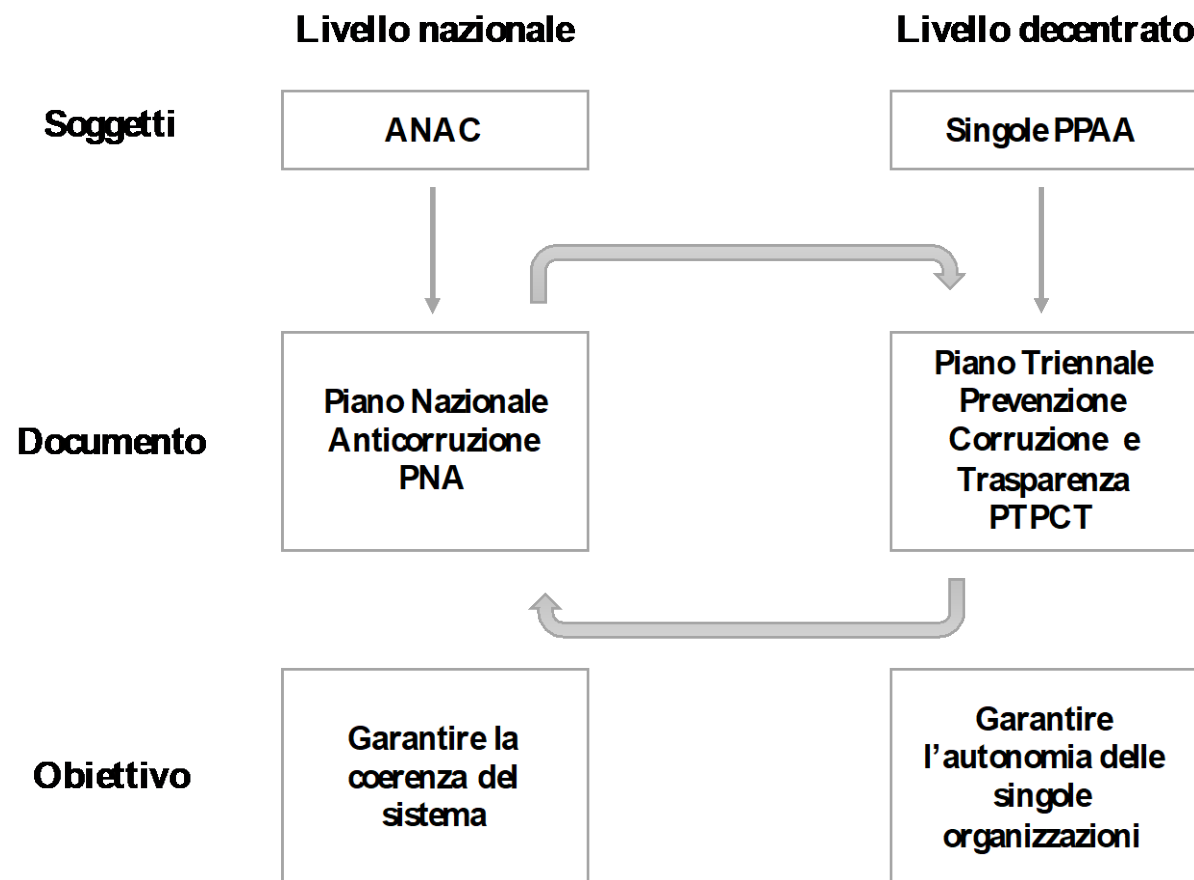
D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

Logica del legislatore: Sistema misto

Secondo le previsioni della legge 190/2012 il PNA rappresenta il documento di indirizzo metodologico che le singole amministrazioni del Paese sono tenute a seguire per la elaborazione della propria strategia di prevenzione del rischio di corruzione, così come rappresentata dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che la singola amministrazione è chiamata a predisporre e adottare, in base all'analisi e valutazione dei rischi di corruzione dalla stessa compiuta.

Il legislatore italiano ha scelto la via della "responsabilizzazione" delle singole amministrazioni nella gestione del rischio di corruzione all'interno dei propri perimetri organizzativi, offrendo il proprio supporto per il tramite di un PNA



Quale concetto di corruzione?

- Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle **varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**
- **Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica**, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Cosa significa prevenire la corruzione

L'**anticorruzione nella pubblica amministrazione** è l'insieme delle strategie, normative, strumenti e pratiche finalizzate a **prevenire, individuare e contrastare comportamenti illeciti o distorsivi** dell'azione amministrativa, anche quando **non costituiscono reato penale**.

Questa definizione è **più ampia** rispetto a quella penalistica della corruzione, perché:

Non si limita ai reati previsti dal Codice Penale (come la corruzione propria o impropria), ma include anche:

- conflitti di interesse non dichiarati,
- favoritismi,
- mancanza di trasparenza,
- pratiche clientelari o discriminatorie.

Si basa su un approccio preventivo, volto a ridurre le condizioni che favoriscono la corruzione, attraverso:

- la trasparenza amministrativa,
- la rotazione del personale,
- la formazione etica,
- i controlli interni,

È disciplinata da normative specifiche, come la Legge 190/2012 (“Legge Severino”), che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Cosa significa prevenire la corruzione

La lotta alla corruzione va condotta:

- rinforzando le politiche di prevenzione dei comportamenti devianti,
- agendo contemporaneamente su dimensioni individuali (formazione) e di contesto (azioni organizzative),
- avviando un processo di analisi e intervento, capace di cogliere le specificità del contesto interno ed esterno nel quale la singola amministrazione opera
- selezionando le aree, gli uffici o i processi organizzativi che fanno registrare un rischio più elevato e, conseguentemente, definire delle priorità di intervento in una logica razionale (logica del risk management)
- criterio di massima efficienza

I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione: il RPCT... Armiamoci e parti?



Il RPCT è l'unico responsabile della realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione di un ente?

Gli attori coinvolti nel sistema (PNA 2019)



Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio: gli organi di governo

L'autorità di indirizzo politico

- **designa il responsabile** (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- **adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti** e provvede alle relative comunicazioni (art. 1, co. 8 e 60, L. 190/12);
- **adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale**, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);
- **contempla nelle proprie linee strategiche** gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza che devono essere poi declinati in obiettivi di performance organizzativa ed individuale da assegnare ai dirigenti e compatibilmente anche al restante personale (rinforzo responsabilità autorità di indirizzo e rinvio a responsabilità dirigenziale ex Art.21 tu 165/2001 (Inosservanza delle direttive imputabile – Mancanza raggiungimento degli obiettivi).

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio: il RPCT (1/2)

Il Responsabile della prevenzione:

- Propone il PTPC ai fini dell'adozione degli organi di governo;
- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano; ne propone la modifica quando sono accertate significative violazioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- verifica, d'intesa con i dirigenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a più elevato rischio corruttivo;
- svolge gli altri compiti di cui alla circolare DFP n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio: il RPCT (2/2)

Il Responsabile della prevenzione, inoltre:

- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- provvede ad intrattenere i rapporti con l'O.I.V. in relazione alle competenze assegnate dal D.lgs. 97/2016 a cui trasmette annualmente la relazione sulle attività svolte;
- promuove la conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'amministrazione. (Art. 15, comma 3, D.P.R. 62/2013)
- verifica l'attuazione dei codici di comportamento e monitora la loro efficacia.
- segnala le violazioni rilevate nello svolgimento della sua attività all'Ufficio procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa e, ove ne sussistano i presupposti, alla Corte dei conti e all'Autorità Giudiziaria
- Procede alla contestazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. n. 39/2013, e la segnalazione delle possibili violazioni del decreto medesimo all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché alla Corte dei conti.

Il ruolo del RPCT in materia di trasparenza amministrativa

- L'RPCT è di regola anche il Responsabile della Trasparenza, in base a quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza **(art. 43 del d.lgs. n.33/2013)** e *«svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e , nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».*

Il ruolo del RPCT in materia di trasparenza amministrativa

In particolare, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 il RPCT:

- a. svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei casi più gravi all'ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b. controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, riscontrando le richieste concernenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- c. segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio dei procedimenti disciplinari (UDP) ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Cronoprogramma adempimenti RPCT

NORMATIVA	ADEMPIMENTO	ATTO E SCADENZA
L. 190 / 2012 Art 1, co 8	<i>Il RPCT predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo (l'adempimento è confluito all'interno del PIAO)</i>	PTPCT (parte del PIAO) Pubblicato entro il 31 gennaio
L. 190 / 2012 Art. 1, co. 14,	<i>Il RPCT redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT, riferisce al Consiglio Direttivo e pubblica su sito Web.</i>	Relazione Format ANAC Pubblicata entro il 31 gennaio
L. 190 / 2012 Art 1, co. 2, lett. f) e co 2 bis D.lgs. 33/2013 Art. 2 bis	<i>Il RPCT, mediante Piattaforma ANAC di Acquisizione Piani Triennali compila questionari ottenendo bozza relazione annuale In tal modo, L'ANAC ha modo di verificare e monitorare l'attuazione della normativa da parte delle amministrazioni chiamate a adempiervi, con particolare riferimento all'attuazione del PTPCT e delle misure in esso contenute.</i>	Questionari Piattaforma ANAC

Cronoprogramma adempimenti RPCT

Dlgs 196/2003 s.m.i Reg.UE.679/2016	<i>Il RPCT ha il compito di verificare che la pubblicazione dei dati personali in sezione Amministrazione Trasparente avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy e con la collaborazione di Titolari, Responsabili, Incaricati del trattamento dei dati.</i>	Controllo pubblicazioni dati personali
D.lgs. n. 39/2013 art. 15	<i>Al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo.</i>	Comunicazioni Autocertificazioni (monitoraggio costante)
D.lgs. 150/2009 Art. 14, co. 4-g D.lgs. 33/2013 Art. 44 L. 190 / 2012 Art 1, co. 8 bis	<i>Sulla base delle indicazioni fornite dell'Anac, il RPCT (negli enti sprovvisti di OIV) è tenuto all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione individuati annualmente dall'Autorità entro un termine che solitamente coincide con gli ultimi mesi del primo semestre dell'anno solare.</i>	Attestazione Sintesi Griglia Per l'anno 2025, il termine è stato fissato al 31 maggio 2025

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio: i dirigenti

Tutti i dirigenti (rinvio: a) obbligo generale di collaborazione la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore - l'art. 8 del d.p.r. 62/2013; b) responsabilità dirigenziale ex Art.21 tu 165/2001)

- svolgono **attività informativa** nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria
- **partecipano** al processo di gestione del rischio (dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore - l'art. 8 del d.p.r. 62/2013).
- **propongono** le misure di prevenzione
- **assicurano l'osservanza del Codice di comportamento** e verificano le ipotesi di violazione
- **adottano le misure gestionali**, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio: i dipendenti

Tutti i dipendenti dell'amministrazione (rinvio ad obbligo generale di collaborazione la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore - l'art. 8 del d.p.r. 62/2013)

- **partecipano** al processo di gestione del rischio ed hanno il dover di collaborazione nei confronti del RPCT
- **segnalano** le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.

Responsabilità del RPCT

L'omissione o un'inadempienza in questi compiti può comportare responsabilità disciplinare o amministrativa.

Responsabilità civile

Il RPCT può essere civilmente responsabile se, per negligenza grave o omissione, causa un danno a terzi o all'amministrazione. Ad esempio, se non adotta misure idonee a prevenire un illecito noto o prevedibile, e da ciò deriva un danno, può essere chiamato a risponderne in sede civile.

Responsabilità contabile

Il RPCT può incorrere in responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti se il suo comportamento ha causato un danno economico all'amministrazione. Questo può accadere, ad esempio, se la mancata attuazione di misure anticorruzione ha favorito sprechi, inefficienze o atti illeciti con conseguenze finanziarie.

Responsabilità penale

Il RPCT non è automaticamente responsabile penalmente per gli illeciti commessi da altri. Tuttavia, può essere perseguito penalmente se: partecipa attivamente a un reato (es. corruzione, abuso d'ufficio); omette consapevolmente di intervenire in presenza di condotte illecite note; favorisce o copre comportamenti illeciti.

Responsabilità del RPCT

La legge 190/2012, in particolare, prevede:

Art. 1, co. 12: “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”.

Art. 1, co. 14: «stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

Il dovere di collaborazione

- L' RPCT si avvale della collaborazione dei “Referenti per la corruzione e per la trasparenza” e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione e nelle procedure di attuazione degli obblighi di trasparenza, individuati, in relazione ai singoli adempimenti, dal RPCT medesimo. Le modalità e i tempi di raccordo sono definiti dal RPCT nell'ambito di ciascuna iniziativa di attivazione della collaborazione.
- Con la delibera n. 840 del 2.10.2018, l'ANAC nel delineare i ruoli, i compiti e le responsabilità del RPCT ha previsto che “il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT è uno specifico dovere che grava su tutti i dipendenti dell'amministrazione o ente. Tale impostazione è coerente con quanto previsto nel PNA 2016 per cui alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione”.
- Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'ANAC.

Nomina obbligatoria

- **l'art. 1, co. 7**, Legge Severino, prevede che ogni pubblica amministrazione deve provvedere alla nomina un responsabile della prevenzione e della trasparenza.

Chi rimane con il cerino in mano?



RPCT: requisiti per la nomina

L'art. 1. co. 7, della legge Severino prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia individuato di norma tra i dirigenti.

Tra i criteri di scelta, indicati nell'Allegato 3 del PNA 2022, a cui si deve basare la pubblica amministrazione per l'affidamento dell'incarico vi sono i seguenti:

- il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.
- è opportuno che i soggetti cui conferire l'incarico di RPCT non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.
- è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
- Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come, ad esempio, l'ufficio contratti l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio.

La nomina del RPCT negli Ordini professionali che non hanno personale dirigenziale nei propri ruoli

- Con comunicato del 3 novembre 2020, l'Anac ha evidenziato, in via preliminare, come «il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte».
- Qualora l'Ordine, precisa poi l'Autorità, non sia dotato nei propri ruoli di personale dirigenziale «sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente» costituendo, infatti, «un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno».
- In via residuale e con atto motivato, conclude l'Autorità, «il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente. Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso».
- Da ultimo, sembra in ogni caso da escludersi, come evidenziato dalla stessa Anac, la possibilità di nomina di un consulente esterno o di un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale.

Modello Atto di nomina

Modello di delibera per la nomina del RPCT

Dal Piano triennale al PIAO – quadro normativo di riferimento

- **D.L. n. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113)**

Introduce il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) come strumento unico di programmazione.

- **D.P.R. 24 giugno 2024, n. 81**

Individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

- **DM 30 giugno 2022, n. 132**

Regola la definizione del contenuto del PIAO, stabilendo le modalità per la sua redazione e pubblicazione

Le Amministrazioni che adottano il PIAO

- Le pp.aa. di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, adottano il PIAO, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, in forma semplificata per quelle con meno di 50 dipendenti.
- Gli enti pubblici economici e le amministrazioni individuate adottano:
 - Il PTPCT, ai sensi della legge n. 190/2012;
 - Le misure per prevenire fenomeni di corruzione e illegalità integrative del “modello 231”, ove adottato, ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT.

Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT

Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate

Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma “integrale” - se con un numero di dipendenti pari o > 50 - e in forma “semplificata” - se <50 dipendenti

Amministrazioni dello Stato
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Enti territoriali
Istituzioni universitarie e AFAM
Istituti autonomi case popolari, se non enti pubblici economici
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle che hanno natura di enti pubblici economici
Autorità di sistema portuale
CONI

Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e.)

Enti pubblici economici, comprese l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate - riscossione
Ordini professionali (in assenza di una qualificazione legislativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001)
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

DM 132/2022 - Regolamento recante definizione del contenuto del PIAO

- c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal RPCT, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della L. 6/11/12 n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel PNA e negli atti di regolazione generali ANAC. La sottosezione contiene:
- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
 - 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
 - 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
 - 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla L. 190/12 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
 - 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
 - 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del DLgs. 33/201

La forma semplificata

- Con il Decreto n° 13 emanato in data 30.06.2022 è stata data attuazione all'art. 6 co. 6 del D.L. 80/2021 il quale rimetteva a detto atto di natura regolamentare l'adozione del Piano tipo, quale mezzo di supporto per amministrazioni tenute all'adempimento in esame e per la definizione delle procedure semplificate per quelle aventi meno di 50 dipendenti.
- Sul punto, mentre gli artt. 3, 4 e 5 delineano i contenuti delle diverse sezioni del PIAO, l'art. 6 definisce in maniera sintetica i contenuti del c.d. PIAO semplificato di competenza delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

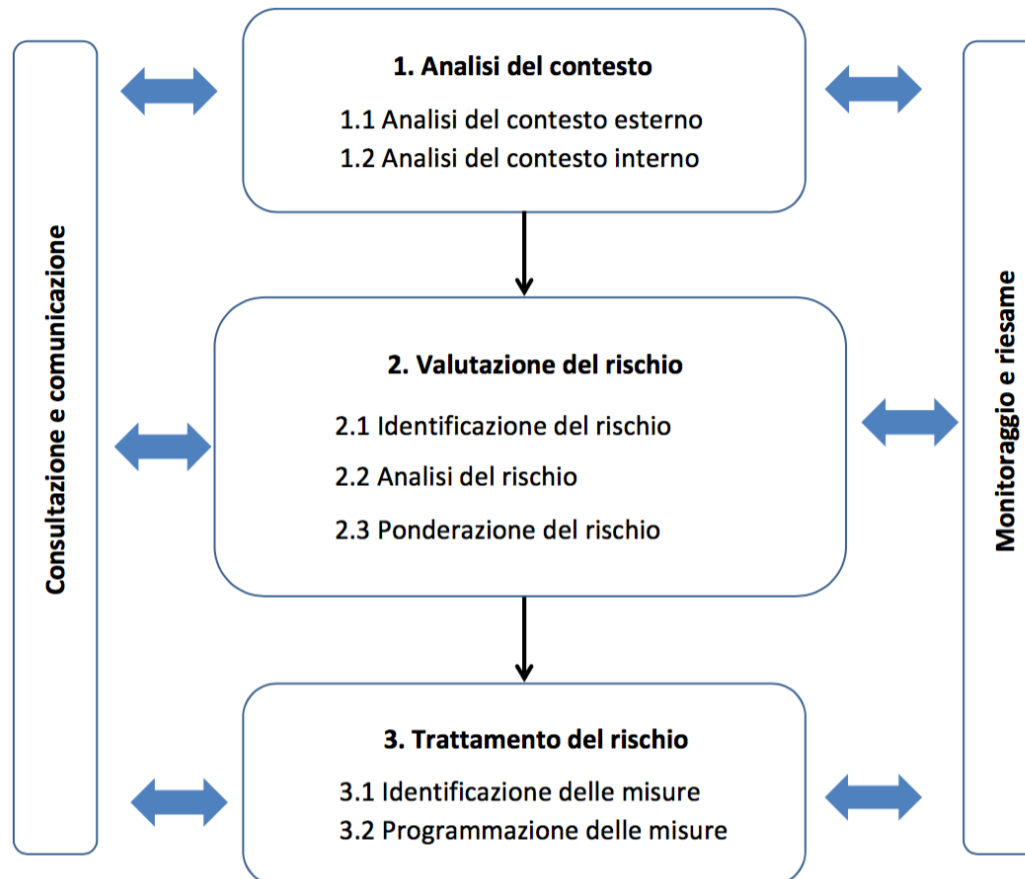
Contenuti e relativo aggiornamento della sottosezione nella forma semplificata.

Art. 6, commi 1 e 2, del Decreto 132/2022:

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
 - a. autorizzazione/concessione;
 - b. contratti pubblici;
 - c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
 - d. concorsi e prove selettive;
 - e. processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio».

Come fare????? Il processo di gestione su cui si basa tutto il sistema

Un **approccio flessibile e contestualizzato**, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera, consente di evitare la “burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.



ANAC - Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022

SEZIONE 2 – PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- La programmazione di misure di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012 – siano esse destinate a confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 oppure nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) – deve rispettare alcuni contenuti minimi e necessari richiamati nel presente vademecum tarato per la programmazione 2022 sul PNA 2019-2021
- Detto PNA è il principale riferimento per l'elaborazione sia di un buon PTPCT sia della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO.
- Elenco strutturato delle sezioni in cui ogni pianificazione di prevenzione della corruzione e trasparenza dovrebbe articolarsi:
 1. Parte generale
 2. L'analisi del contesto
 3. La valutazione del rischio
 4. Il trattamento del rischio
 5. La trasparenza
 6. Il monitoraggio

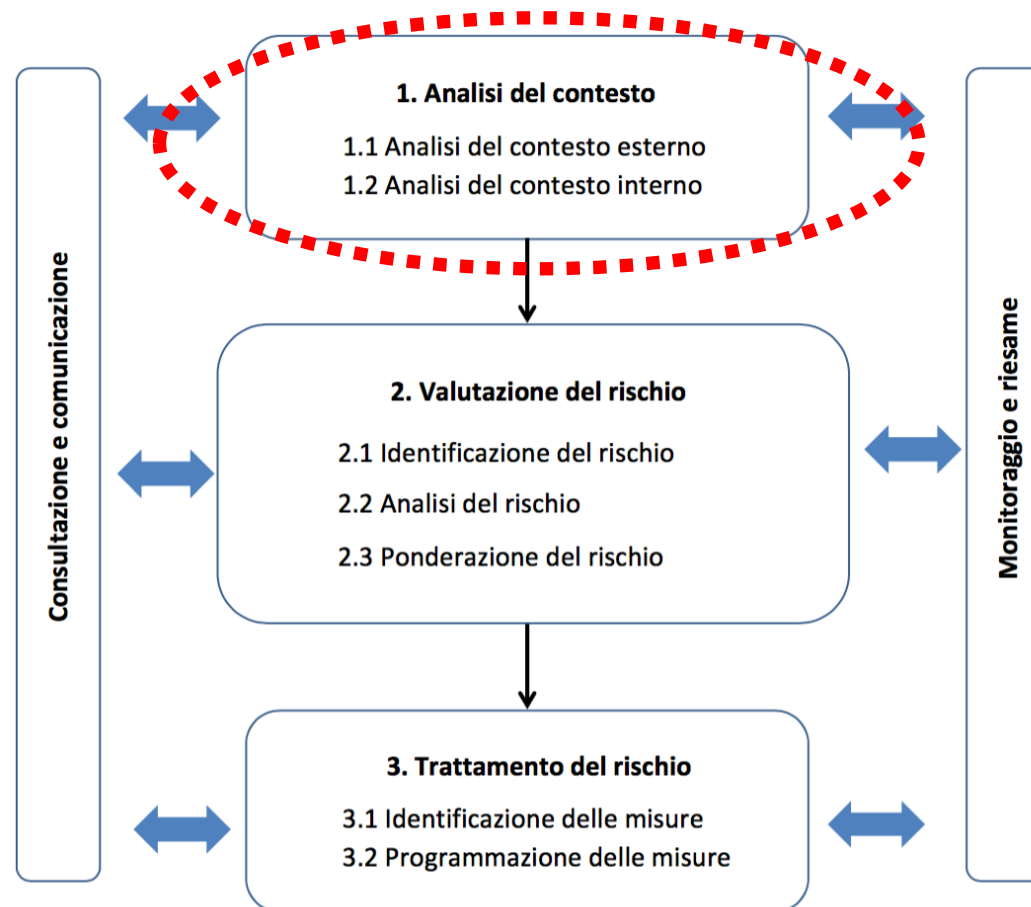
ANAC - Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022

1. PARTE GENERALE

Gli **elementi essenziali** che devono quindi essere contenuti e descritti nella parte generale sono i seguenti:

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dall'organo di indirizzo che, nel PIAO, tengano conto degli obiettivi di valore pubblico indicati nell'apposita parte dello stesso PIAO;
- i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del rischio, la specificazione dei loro compiti e le responsabilità di ognuno;
- il processo e le modalità di predisposizione del PTPCT/ sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
- **Il PTPCT e l'apposita sezione del PIAO NON DEVONO CONTENERE:**
 - la descrizione della normativa europea e nazionale in materia di anticorruzione;
 - la descrizione del concetto di corruzione e le varie accezioni della stessa;
 - l'elenco dei PNA e delle Linee Guida ANAC;
 - riferimenti generici e non contestualizzati rispetto all'organizzazione, alle funzioni e all'ambito di intervento dell'amministrazione/ente.

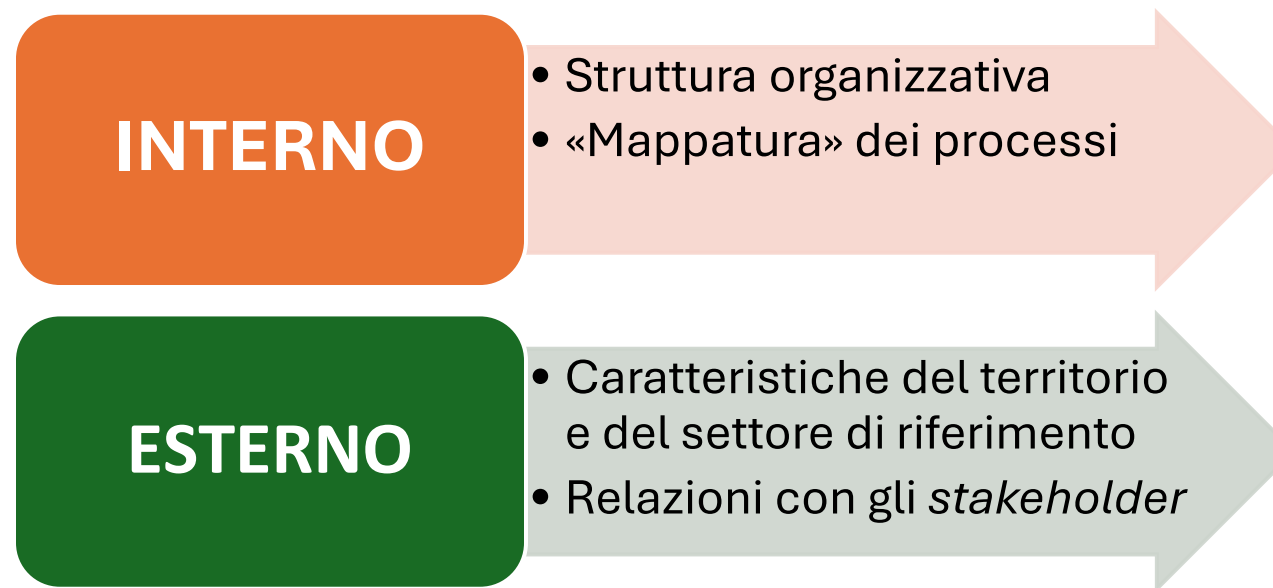
Dove siamo



Analisi del contesto: PNA 2019

- «In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno)»

• → CONTESTUALIZZAZIONE



2. L'analisi del contesto esterno e interno (1/2)

L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione e restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera.

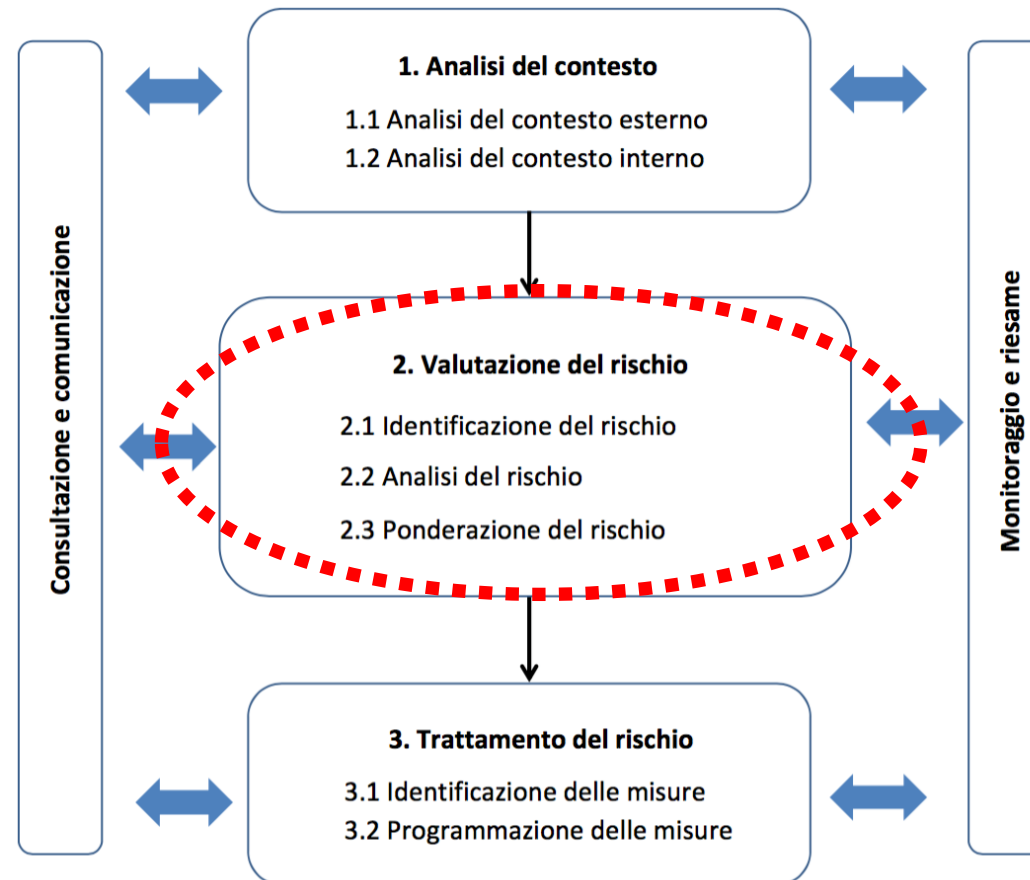
- **per il contesto esterno**, vanno acquisite e interpretate sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta;
- **per il contesto interno**, la selezione delle informazioni e dei dati è funzionale a rappresentare l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale.

CONTESTO ESTERNO	CONTESTO INTERNO
<i>contesto economico e sociale</i>	la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite
<i>presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni</i>	la qualità e quantità del personale
<i>reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato</i>	le risorse finanziarie di cui si dispone
<i>informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento</i>	le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati
<i>criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne</i>	gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi
	le segnalazioni di <i>whistleblowing</i>

2. L'analisi del contesto esterno e interno (2/2)

- Il PTPCT e la sezione anticorruzione del PIAO NON DEVONO CONTENERE:
 - riferimenti a dati nazionali o che esulano dal contesto territoriale in cui opera l'amministrazione/ente, con descrizioni prolisse e decontestualizzate;
 - dati non aggiornati e eccessivo numero di dati senza fornire evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla mappatura e alla valutazione dei rischi, nonché all'individuazione di misure specifiche;
 - descrizione generica della struttura, riferimenti privi di concretezza rispetto al caso specifico o poco esaustivi rispetto all'organizzazione effettiva e alla suddivisione delle funzioni tra i vari uffici/sedi territoriali;
 - per i soggetti tenuti ad adottare il PIAO, una descrizione della struttura organizzativa non coordinata o che non riferisce di quella contenuta in altre sezioni;
 - un eccessivo numero di processi mappati genericamente, ovvero la mera mappatura “formale” delle aree di rischio obbligatorie, senza l'individuazione di aree di rischio proprie della specifica organizzazione/settore di attività.

Dove siamo



3. La valutazione del rischio (1/2)

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).

Si articola in tre fasi:

- l'identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo; tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione;
- l'analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:
- la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

3. La valutazione del rischio (2/2)

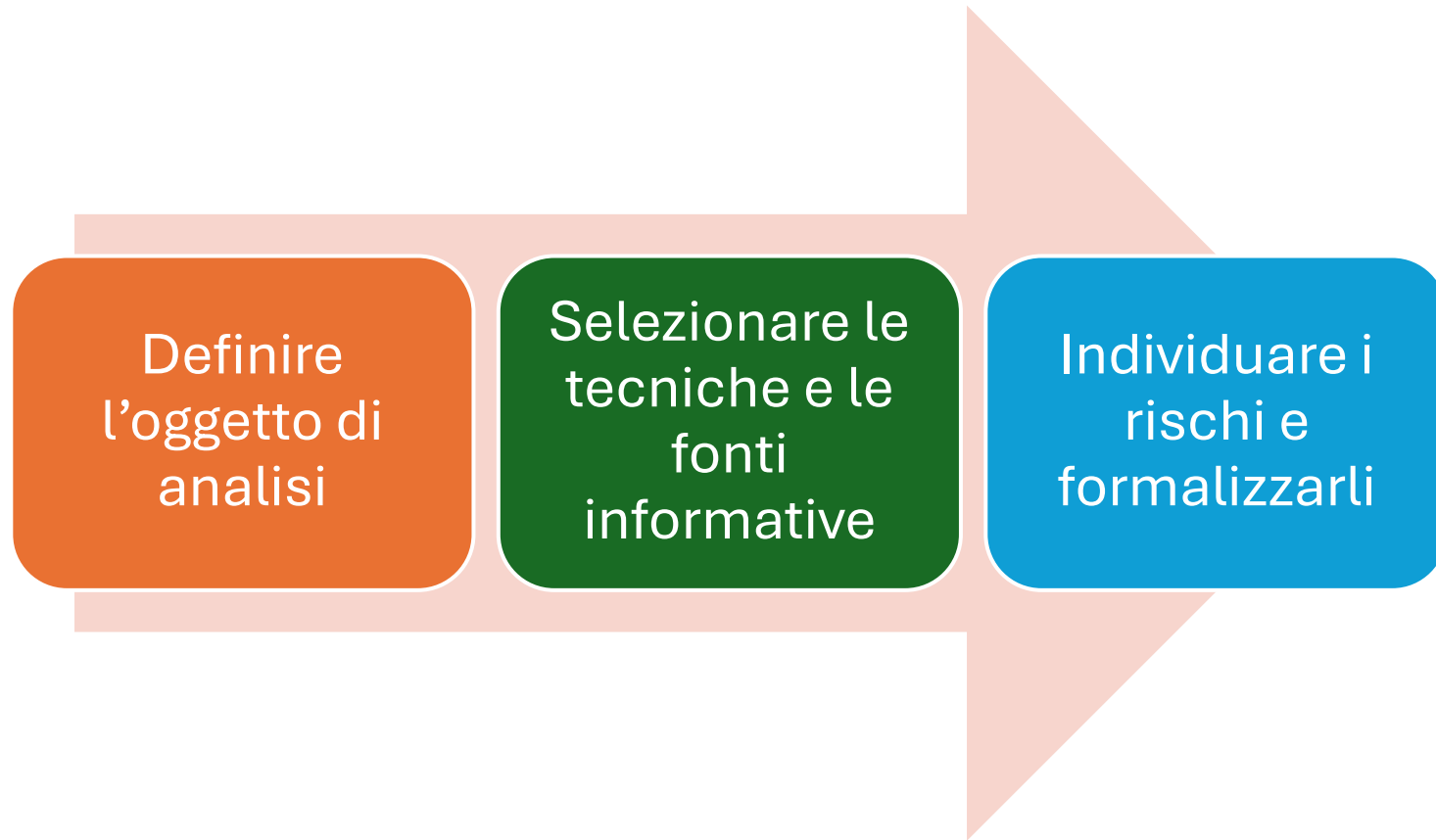
IL PTPCT e la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO NON DEVONO CONTENERE:

- una sottostima dei rischi;
- una valutazione del rischio meramente quantitativa, non in coerenza con le indicazioni fornite nell'Allegato 1) al PNA 2019;
- un elenco generico e poco contestualizzato degli eventi rischiosi, identico o simile per ogni processo individuato;
- l'assenza dei criteri di valutazione o di indicatori di rischio che consentano una adeguata ponderazione dello stesso.

Identificazione del rischio: PNA 2019

- **L'identificazione del rischio**, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di **individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi** di pertinenza dell'amministrazione, **tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo**.
-
- L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Anche in questa fase, il **coinvolgimento della struttura organizzativa** è fondamentale
-
- **Il RPCT**, nell'esercizio del suo ruolo, deve mantenere un **atteggiamento attivo**, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi.
- Similmente, anche gli altri contribuiscono attivamente, dovendosi intendere che **una adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera amministrazione e non unicamente del RPCT**.

Identificazione del rischio: le fasi



Selezione delle fonti informative

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. internal audit) laddove presenti;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. Segnalazioni raccolte dal RUP);
- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento;
- il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione
- ...

Esempio di Registro degli eventi rischiosi per processo

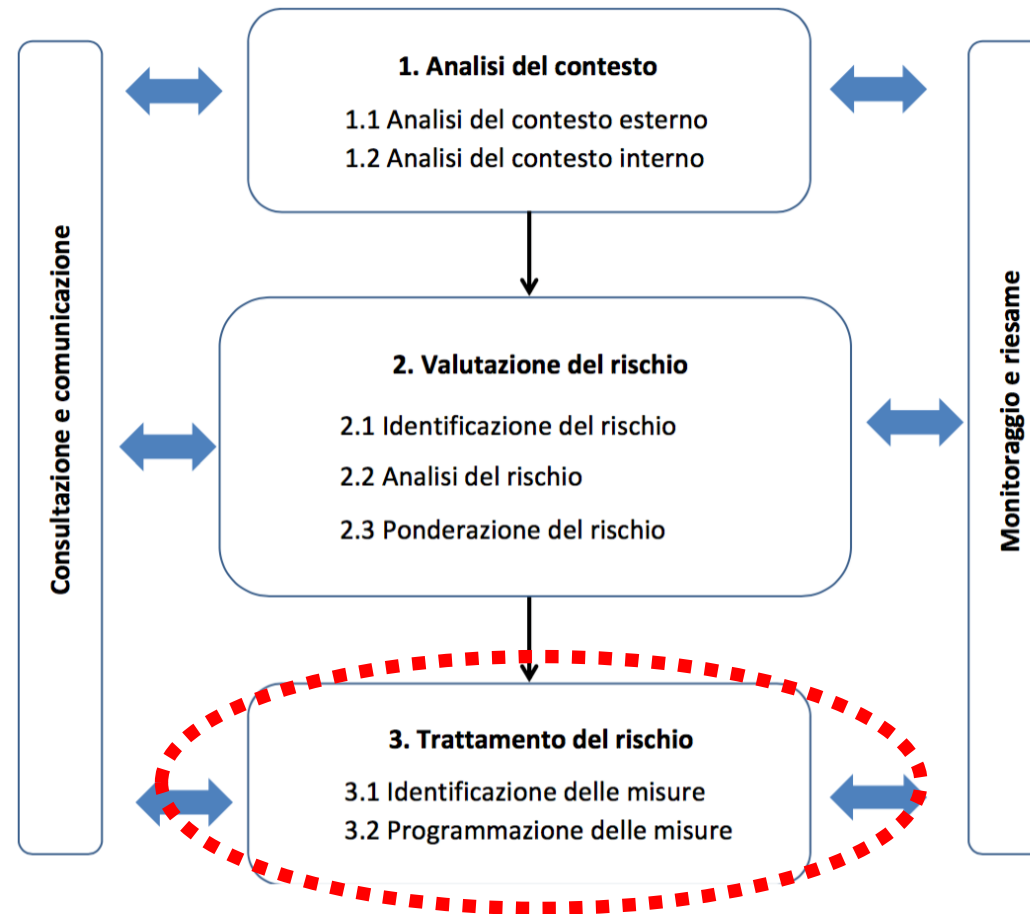
Processo	Eventi rischiosi
Affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiore a 140.000 euro fino alla soglia comunitaria (art. 50, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023)	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente
	Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre
	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura
	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine;
	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa
	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento
	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico e/o adesioni a convenzioni di centrali di committenza
	Mancata comunicazione dei conflitti d'interesse (ex art. 16)
	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale
	Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)

I fattori abilitanti... le indicazioni del PNA 2019

Sono considerate esempi di fattori abilitanti:

- a. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b. mancanza di trasparenza;
- c. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normative di riferimento;
- d. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e. scarsa responsabilizzazione interna;
- f. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g. Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Dove siamo



4. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

IL PTPCT o la sezione anticorruzione del PIAO NON DEVONO CONTENERE:

la semplice menzione delle misure specifiche che si intendono adottare, non accompagnata da una descrizione completa dei relativi tempi di realizzazione, degli indicatori di monitoraggio e dell'ufficio responsabile. In tale prospettiva, è auspicabile che siano programmate meno misure specifiche ma che quelle individuate come idonee a neutralizzare i rischi corruttivi trovino adeguata descrizione nel PTPCT o nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione del PIAO;

Individuazione delle misure



Le “tipologie” di misure: PNA 2019

- a. **Misure generali (o “di sistema”), che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione;**
- b. **Misure specifiche, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.**

“L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente.”

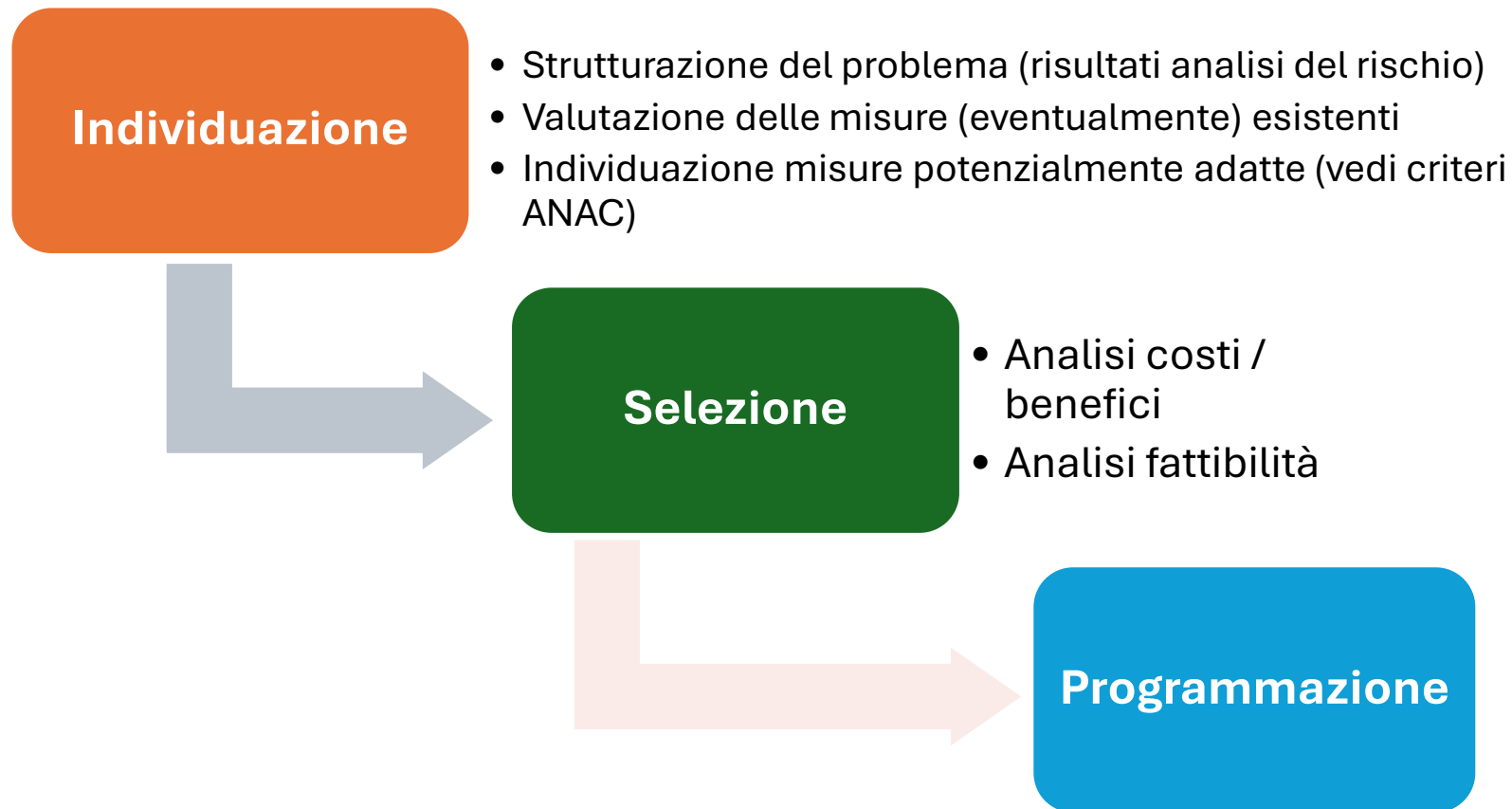
Le misure specifiche previste per gli Ordini professionali

1. Trasparenza;
2. Codice di Comportamento;
3. Rotazione del Personale;
4. Astensione in caso di Conflitto di Interessi;
5. Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali;
6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
8. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
9. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA;
10. Whistleblowing;
11. Formazione;
12. Patti di Integrità;
13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Individuazione delle misure

- Requisiti delle misure
 1. **Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici**
 2. **Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio**
 3. **Sostenibilità economica e organizzativa delle misure**
 4. **Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione**

Individuazione delle misure



Selezione delle misure: analisi costi / benefici

- **Benefici:**

- Efficacia della misura per la prevenzione del rischio di corruzione
- Effetti indiretti

- **Costi:**

- Investimento iniziale (Progettazione e attuazione)
- Manutenzione e gestione
- Perdite di efficienza
- Effetti indiretti

Selezione delle misure: analisi fattibilità

- **Ricognizione condizioni per l'attuazione delle misure:**
 - Condizioni normative
 - Condizioni organizzative/procedurali
 - Tempi
 - Risorse
 - Competenze

Programmazione delle misure



Programmazione delle misure: PNA 2019

- **Elementi descrittivi delle misure**

**fasi (e/o
modalità) di
attuazione della
misura**

**tempistica di
attuazione della
misura**

**responsabilità
connesse
all'attuazione
della misura**

**indicatori di
monitoraggio**

Esempio misura

Rischio: <u>Tutti i rischi identificati</u>			
Tipo Misura: Generale - Formazione			
MISURA IP.GE.01 - FORMAZIONE GENERALISTA E SPECIALISTICA			
Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Allineamento su attuazione PTPCT con specifico riferimento alla funzione di ciascun dipendente ed alla correlata prevenzione della corruzione	31/07/2019	Riunioni tecniche	In fase di realizzazione
Analisi del fabbisogno formativo generale e specialistico	31/12/2019	Programmazione	In fase di realizzazione
Definizione Piano triennale formazione	31/03/2020		Da realizzare
Selezione fornitore	31/05/2020	Contratto di fornitura	Da realizzare
Attività contrattualistica vs il fornitore			Da realizzare
Attività di formazione	31/07/2020	Giornate formative	Da realizzare
Reportistica	31/12/2020	Reportistica	Da realizzare

Modello PIAO

- Modello PIAO_2024-2026 corruzione e performance
-

Whistleblowing

- L'istituto del Whistleblowing è finalizzato a garantire la tutela dei dipendenti che procedono alla segnalazione di illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'amministrazione.
- In Italia, il **whistleblowing** è regolato principalmente dal **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, che recepisce la **Direttiva (UE) 2019/1937** sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Whistleblowing

Tutte le pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla dimensione, devono:

- **Attivare un canale interno di segnalazione**
- **Garantire la riservatezza** del segnalante
- **Evitare ritorsioni** nei suoi confronti
- **Designare un soggetto responsabile** della gestione delle segnalazioni (es. RPCT – Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)

Whistleblowing

- **Autori delle segnalazioni**
- 1. Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'ente e che decide di segnalarlo.
- 2. le segnalazioni possono essere presentate da: collaboratori e consulenti esterni; lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente;
- coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con l'ente nel frattempo terminato.

Whistleblowing

Cosa si può segnalare

- Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Whistleblowing

Canale di segnalazione:

- Canale interni negli enti pubblici
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'Autorità giudiziaria

Whistleblowing

Segnalazione interna:

- L'inoltro delle segnalazioni interne può avvenire mediante l'utilizzo di apposita piattaforma resa disponibile dall'ente sul proprio sito istituzionale per la raccolta delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici e assimilati, nell'ottica di garantire la più elevata tutela di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione. La piattaforma deve adottare modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR)

Whistleblowing

Segnalazione interna:

- Mediante segnalazione all'ente in busta chiusa.

A tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione, questa deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al RPCT.

- In forma orale

su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT che dovrà essere richiesto tramite indirizzo dedicato e avvenire in ogni caso entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Whistleblowing

Segnalazione esterna:

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Whistleblowing

Divulgazione pubblica:

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Whistleblowing

Denuncia all'Autorità giudiziaria

- I soggetti interessati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
- Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
- Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Whistleblowing

Le misure di tutela previste dalla normativa possono essere elencate come di seguito:

- La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
- La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
- Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE



[Link per accedere al
questionario](#)